



**COMUNE DI
GAVORRANO**
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ACUSTICA AMBIENTALE
E DEGLI EDIFICI**

Approvato con Del C C. n. 18 del 9/4/26

Titolo I. Norme generali e classificazione acustica del territorio comunale

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) i rumori derivanti da comportamenti di privati cittadini all'interno delle proprie abitazioni singole o condominiali;
 - b) i cantieri edili/stradali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici essenziali, ovvero in situazioni di pericolo o per la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - c) il suono delle campane delle chiese limitatamente alle funzioni liturgiche (il suono orario va interrotto dalle 21,00 alle 7,00).
3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nei relativi decreti attuativi e nella normativa tecnica vigente in materia di acustica ambientale ed edilizia.

Articolo 2 Piano comunale di classificazione acustica

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Comune di Gavorrano provvede alla suddivisione del proprio territorio secondo la classificazione acustica, suddividendo il proprio territorio tra centri abitati, frazioni, aree rurali e zone produttive nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
2. Il piano comunale di classificazione acustica è redatto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, dalla Legge Regionale Toscana 1° dicembre 1998, n. 89, e dal Regolamento Regionale 2/R/2014 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il piano comunale di classificazione acustica è aggiornato con periodicità adeguata o comunque in occasione di significative trasformazioni urbanistiche o infrastrutturali.
4. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e il piano comunale di classificazione acustica, prevale quest'ultimo.

Articolo 3 Valore limite delle sorgenti sonore

1. I valori limite delle sorgenti sonore applicabili nel territorio comunale sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Articolo 4 Recettori sensibili

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento i recettori sensibili sono:
 - d) gli ospedali, le case di cura e di riposo e le altre strutture assimilabili;
 - e) gli asili, le scuole, i servizi educativi per la prima infanzia, i centri giochi educativi e i centri giochi educativi con genitori.
2. Le aree occupate dai recettori sensibili e le relative pertinenze, intese come gli spazi esterni nei quali si svolgono attività connesse alla funzione della struttura, costituiscono ambiti nei quali la quiete rappresenta un requisito essenziale per la loro corretta fruizione.
3. Per il periodo di destinazione alle aree occupate dai recettori sensibili e alle relative pertinenze è attribuita la classe acustica II e alle pertinenze esterne la classe acustica III, salvo indicazione del piano comunale di classificazione acustica. Tale attribuzione ha carattere temporaneo e decorre dal momento del rilascio del titolo abilitativo.
4. Fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura con destinazione che la identifichi come recettore sensibile, per l'area di sedime e per le relative pertinenze è valida la classificazione acustica determinata sulla base del piano comunale di classificazione acustica.

Articolo 5 Servizi educativi per la prima infanzia

1. Ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, i progetti riguardanti la previsione di servizi educativi per la prima infanzia garantiscono le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente
2. In funzione della data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture di cui al comma 1 che ospitano servizi educativi per la prima infanzia allestiti in locali di immobili esistenti oppure sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali, mantengono la classe corrispondente alla zona circostante. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e, ove

necessario, l'adozione di misure più restrittive qualora la valutazione di clima acustico lo evidenzi.

3. I servizi educativi in contesto domiciliare, come definiti dal Titolo III del D.P.G.R. 41/R/2013 e successive modifiche e integrazioni, sono attivati esclusivamente in aree classificate in classe II o III dal piano comunale di classificazione acustica.

4. Per le attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione, il soggetto gestore presenta una valutazione previsionale di clima acustico che dimostri il rispetto dei valori limite di immissione e dei valori di qualità previsti per la classe II e per la specifica destinazione d'uso, ovvero individui le misure di mitigazione necessarie a ricondurre i livelli sonori entro tali limiti, indicando la relativa tempistica di attuazione.

5. Qualora siano previste opere di mitigazione acustica, al termine della loro realizzazione deve essere effettuata una verifica acustica e presentata una relazione tecnica attestante l'efficacia degli interventi.

Articolo 6 Adeguamento al piano comunale di classificazione acustica

1. Ai sensi del presente Regolamento, il valore di attenzione [Leq in dB(A)] è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, secondo quanto segue:

a) se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

2. Ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b) del comma precedente, il superamento di uno dei due valori, a) o b) comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, della legge del 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Qualora avvenga successivamente all'entrata in vigore di un nuovo piano comunale di zonizzazione acustica, le attività rumorose permanenti o temporanee di cui al successivo Titolo IV devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dallo stesso piano.

4. Fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 5, entro sei mesi dall'entrata in vigore di un nuovo piano comunale di classificazione acustica, le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal piano di classificazione acustica.

5. Il termine di cui al precedente comma 4, non si applica nel caso in cui i limiti acustici introdotti dal nuovo piano di classificazione acustica siano uguali oppure meno restrittivi di quelli già previsti dalla previgente zonizzazione.

TAB.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO: ZONIZZAZIONE

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO Leq [dB(A)]							
		VALORI LIMITE D'EMISSIONE		VALORI LIMITE ASSOLUTI		VALORI LIMITE DIFFERENZIALI		VALORI DI ATTENZIONE	
LOCALITA' O FRAZIONE	CLASSE ACUSTICA	6.00- 22.00	22.00- 6.00	6.00- 22.00	22.00- 6.00	6.00- 22.00	22.00- 6.00	6.00- 22.00	22.00- 6.00
GAVORRANO	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
BAGNO NORD	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
BAGNO SUD	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
CALDANA	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
GIUNCARICO	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
RAVI	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
FILARE	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
FORNI	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
BIVIO DI RAVI	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
BIVIO DI CALDANA	V AREE PREV.INDISTR.	65	55	70	60	67	57	80	65
GRILLI	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
CASTELLACCIA	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
ZONA ART. BAGNO	V AREE PREV. INDUSTRIALI	65	55	70	60	67	57	80	65
ZONA ART. LA MERLINA	V AREE PREV. INDUSTRIALI	65	55	70	60	67	57	80	65
CAVA BARTOLINA	V AREE PREV. INDUSTRIALI	65	55	70	60	67	57	80	65
CAVA LA VALLINA	V AREE PREV. INDUSTRIALI	65	55	70	60	67	57	80	65
TEATRO DELLE ROCCE	V AREE PREV. INDUSTRIALI	65	55	70	60	67	57	80	65
TERRITORIO APERTO	III AREA DI TIPO MISTO	55	45	60	50	57	47	70	55
POTASSA	IV AREA ATT.UMANA	60	50	65	55	62	52	75	60

Titolo II. Valutazione previsionale di impatto acustico, valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico

Articolo 7 Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico

1. Ai sensi di quanto indicato all'articolo 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e di quanto previsto dall'Allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 857, del 21 ottobre 2013, sono tenuti a presentare al Comune apposita valutazione previsionale di impatto acustico:

a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,¹ nonché ogni qualvolta la valutazione relativa agli effetti acustici sia imposta da esigenze di tutela ambientale;

b) i soggetti richiedenti il rilascio di:

- titoli abilitativi per nuovi impianti e infrastrutture destinati ad attività produttive, sportive, ricreative o a servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di qualunque altro atto abilitativo finalizzato all'esercizio di attività produttive;

c) i soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89².

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della dalla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89, qualora in luogo dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 sia prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la documentazione prevista dal presente articolo è presentata contestualmente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa del soggetto interessato.

¹

a) aeroporti, avio superfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

² ... aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale).

3. Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti, le disposizioni della legge regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza).

4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per attività produttiva si intende qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, a prescindere dalle materie prime.

5. Per le attività svolte all'interno di insediamenti commerciali polifunzionali, o assimilabili, per i quali sia stata redatta una valutazione previsionale di impatto acustico complessiva, e che non comportino l'introduzione di nuove sorgenti sonore né la modifica di quelle originariamente valutate, può essere presentata, in luogo della valutazione previsionale di impatto acustico specifica, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione, redatta sulla base della documentazione predisposta da un tecnico competente in acustica, deve attestare che la valutazione complessiva mantiene validità anche per l'attività oggetto della pratica utilizzando la modulistica comunale.

6. Per le seguenti attività, la deroga prevista al comma 5 non si applica esclusivamente nel caso in cui non si utilizzino impianti di diffusione sonora o si prevedano manifestazione ed eventi con diffusione di musica o di utilizzo di strumenti musicali:

- a) ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense;
- b) attività ricreative;
- c) attività agrituristiche;
- d) attività culturali e di spettacolo;
- e) sale da gioco;
- f) palestre.

7. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso e qualsiasi altra variazione di una specifica attività tale da non comportare modifiche dell'impatto acustico della stessa, e solamente nel caso in cui, per la stessa, sia già stata presentata la valutazione previsionale di impatto acustico e/o la valutazione di impatto acustico, in alternativa ad una nuova valutazione, il legale rappresentante presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

28 dicembre 2000, nella quale dichiara che l'attività viene svolta alle stesse condizioni precedenti alla variazione, utilizzando la modulistica comunale.

8. Per le pratiche relative a interventi edilizi comunque denominati, riguardanti fabbricati con destinazione d'uso non residenziale o ad uso promiscuo, per i quali il richiedente non abbia ancora definito l'attività da insediare, si prescinde dalla presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico. In tal caso, il titolare del progetto presenta apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000, con la quale si motiva motivi la fattispecie, utilizzando la modulistica comunale. La valutazione previsionale di impatto acustico deve comunque essere trasmessa congiuntamente all'istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Articolo 8 Campo di applicazione della valutazione di impatto acustico

1. La valutazione di impatto acustico è prodotta ogni qualvolta si rilevi la necessità di verificare la rispondenza dell'impatto acustico di una determinata attività ai limiti imposti dal piano comunale di classificazione acustica, ovvero dalla specifica autorizzazione che ne consente l'esercizio (vedi anche art. 22 comma 3)

Articolo 9 Campo di applicazione della valutazione previsionale di clima acustico

1. Oltre a quanto indicato all'articolo 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, la valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata per i procedimenti relativi a:

- a) aree interessate dalla realizzazione di qualunque recettore sensibile, così come definito all'Articolo 4 del presente Regolamento;
- b) tutti i nuovi insediamenti residenziali, tenendo conto di tutte le sorgenti preesistenti all'intervento e potenzialmente impattanti dal punto di vista acustico.

Articolo 10 Indicazioni per la redazione della documentazione

1. La valutazione previsionale di impatto acustico e la valutazione di impatto acustico sono redatte secondo le modalità e i contenuti indicati nell'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 857, del 21 ottobre 2013.

2. La valutazione previsionale di clima acustico è redatta secondo le modalità e i contenuti indicati nell'Allegato B, alla Deliberazione della Giunta regionale Toscana n. 857, del 21 ottobre 2013.

3. La relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, la relazione di valutazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico, nonché i relativi allegati sono firmati da un tecnico competente, regolarmente iscritto nell'Elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica.

4. In applicazione del comma 6 quater, dell'articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in tutti i casi in cui le attività comportino livelli di rumore non superiori ai limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica.

Articolo 11 Presentazione e controllo della documentazione.

1. Per le pratiche relative alle attività produttive, così come definite dal comma 4 dell'articolo 6 del presente Regolamento, la documentazione prevista dal presente Titolo è presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale STAR del SUAP della Regione Toscana.

2. Per le pratiche edilizie non rientranti tra le attività produttive di cui al comma 1, la documentazione prevista dal presente Titolo è presentata tramite il portale telematico per l'edilizia del Comune, quale parte integrante della relativa istanza edilizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

3. Il Comune effettua controlli a campione sulle valutazioni acustiche contenenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000, in conformità all'articolo 71, del medesimo decreto e all'articolo 8 del Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R, inclusi i casi in cui la valutazione previsionale di impatto acustico è presentata nell'ambito di un procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59.

4. La mancata presentazione della documentazione prevista dal presente Titolo, ovvero la sua incompletezza, l'errata compilazione o la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà comportano l'irricevibilità dell'istanza.

Titolo III. Requisiti acustici passivi degli edifici

Articolo 12 Campo di applicazione e definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, per ambiente abitativo si intende quello definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai seguenti interventi edilizi:
 - a) nuova edificazione;
 - b) ristrutturazione urbanistica;
 - c) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche in caso di fedele ricostruzione;
 - d) ripristino di edifici crollati o demoliti;
 - e) ampliamenti, limitatamente alle parti oggetto di intervento e alle porzioni dell'edificio esistente interessate dalle opere;
 - f) interventi di ristrutturazione edilizia, anche conservativa, restauro e risanamento conservativo che incidano sugli elementi edilizi o impiantistici rilevanti ai fini dei requisiti acustici passivi;
 - g) interventi di manutenzione straordinaria che comportino la modifica o sostituzione di elementi edilizi o impiantistici rilevanti ai fini dei requisiti acustici passivi;
 - h) mutamenti della destinazione d'uso degli ambienti abitativi che comportino una diversa categorizzazione dell'immobile rispetto a quanto indicato alla Tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997, peggiorativa in termini dei limiti da rispettare, indicati alla Tabella B del medesimo decreto.
 - i) nuovi tamponamenti e/o sostituzione dei serramenti esterni, limitatamente ai requisiti di isolamento acustico dell'involucro;
 - j) realizzazione di nuovi impianti tecnologici, ad esclusione degli interventi consistenti nella sola sostituzione di apparecchi sanitari.
3. Fatto salvo quanto contenuto al comma 2, ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente non può comportare una riduzione delle prestazioni acustiche ante operam.
4. Ai fini del presente titolo, per la definizione delle categorie di intervento edilizio si rimanda al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

Articolo 13 Indicazioni per la redazione della documentazione

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o della presentazione di SCIA o di altre comunicazioni abilitanti l'attività edilizia, la documentazione contiene una valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta in coerenza con i criteri tecnici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e con riferimento agli Allegati 1-A (edifici) o 1-B (edifici scolastici) delle Linee Guida regionali approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 1018, del 25 settembre 2017.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000, il tecnico asseverante dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi per l'intervento presentato, sulla base della valutazione previsionale di cui al comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione comporta il diniego del permesso di costruire ovvero l'inefficacia della SCIA o delle altre comunicazioni abilitanti l'attività edilizia.
3. In caso di modifiche progettuali o esecutive che incidano sugli elementi edilizi o impiantistici rilevanti ai fini dei requisiti acustici passivi, il tecnico asseverante presenta una dichiarazione aggiornata, basata su una valutazione previsionale riferita esclusivamente alle parti modificate.
4. Il rispetto dei requisiti acustici passivi costituisce elemento essenziale ai fini dell'attestazione di agibilità dell'edificio o delle unità immobiliari interessate, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 14 Controlli

1. Il Comune effettua controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 28 dicembre 2000 nell'ambito della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi, in conformità all'articolo 71 del medesimo decreto e all'articolo 8, del Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R 2014.
2. Il Comune può richiedere integrazioni documentali ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. In tal caso, i termini del procedimento edilizio sono sospesi secondo quanto previsto dalla legge.
3. Il Comune può effettuare verifiche in opera ai fini dei controlli di cui al presente Titolo. L'effettuazione delle verifiche non costituisce requisito per l'agibilità né comporta sospensione dei termini del procedimento edilizio, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo IV. Attività rumorose di carattere permanente e temporanee

Capo I. Attività rumorose di carattere permanente

Articolo 15 Definizioni delle attività rumorose di carattere permanente

1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate attività rumorose di carattere permanente le attività svolte in modo continuativo o stabile nella medesima ubicazione, prive di un termine definito e non riconducibili alle attività temporanee di cui al Capo II del presente Titolo.
2. Le attività di cui al comma 1 devono rispettare i limiti di emissione e di immissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica e, ove previsto dalla normativa vigente, sono soggette alla presentazione della Valutazione di Impatto Acustico ai sensi dell'articolo 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del Titolo II del presente Regolamento.
3. In caso di accertato superamento dei limiti acustici, il Comune adotta i provvedimenti necessari ai sensi della normativa vigente, prescrivendo gli interventi di mitigazione ritenuti idonei. Le attività produttive adottano gli accorgimenti tecnici necessari alla riduzione del rumore, anche in attuazione delle eventuali prescrizioni comunali.
4. Gli impianti tecnologici a servizio delle attività e degli edifici devono essere installati, gestiti e mantenuti in modo da garantire il rispetto dei limiti acustici vigenti.

Articolo 16 Esercizio delle attività rumorose

1. L'esercizio di attività rumorose di carattere permanente è soggetto alla presentazione dell'istanza al SUAP competente, corredata dalla documentazione acustica prevista dal Titolo II del presente Regolamento, qualora l'attività rientri tra quelle per cui la normativa vigente richiede la presentazione di valutazioni acustiche.
2. Le attività rumorose connesse all'esercizio dell'agricoltura non sono soggette ad autorizzazione in deroga purché praticate nel rispetto delle buone pratiche agricole.
3. Le attività rumorose di cui al comma 2 si svolgono nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) dalle ore 6:00 alle ore 22:00, nel periodo compreso tra aprile e settembre;
 - b) dalle ore 7:00 alle ore 21:00, nel periodo compreso tra ottobre e marzo.

Capo II. Attività rumorose temporanee

Articolo 17 Definizioni delle attività rumorose temporanee

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che non rientri nella definizione di attività rumorosa permanente, ossia qualsiasi attività il cui termine sia già noto al momento dell'avvio della stessa.

Articolo 18 Autorizzazione all'esecuzione di attività rumorose temporanee

1. Ai sensi dell'articolo 15, del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, il Comune rilascia l'autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee che comportano l'impiego di macchinari, impianti o attrezzature rumorose, nonché per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto.

2. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1 anche in deroga ai valori limite di immissione stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 16, del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

3. Il Comune rilascia le autorizzazioni in forma semplificata per le attività temporanee individuate dall'Allegato A del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, nei casi, con i limiti e con le prescrizioni ivi previsti e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 19 Aree destinate a spettacoli temporanei

1. Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, mobile o all'aperto sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

2. L'utilizzo delle aree di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni del presente Capo e, ove necessario, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'Articolo 20, anche in deroga ai valori limite di immissione, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

3. Il Comune può stabilire, per ciascuna area, specifiche prescrizioni tecniche e gestionali finalizzate alla tutela della popolazione esposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento regionale 2/R/2014.

Articolo 20 Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente Titolo sono rilasciate dal Comune su istanza di parte presentata esclusivamente attraverso lo sportello SUAP.
2. Pena l'improcedibilità, l'istanza di autorizzazione è presentata utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune per le diverse tipologie di attività rumorose temporanee, completi di tutta la documentazione ivi indicata.
3. Le modalità di svolgimento e i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo sono quelli previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Le richieste di autorizzazione, di cui all'articolo 16, del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, per le attività organizzate dai soggetti di cui alla lettera b), del comma 2, del medesimo articolo, sono presentate da ciascun proponente e per una determinata area di ubicazione e solo per le attività da svolgersi nel lasso di tempo compreso tra la data di presentazione dell'istanza e il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello della sua presentazione.
5. Sono improcedibili le richieste relative ad attività il cui svolgimento è posteriore al 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di presentazione dell'istanza o a date antecedenti a quella della presentazione dell'istanza.
6. Ai fini del calcolo del raggiungimento del numero massimo di date previsto all'articolo 16, comma 2 del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, le richieste di autorizzazione sono esaminate secondo il relativo ordine cronologico di presentazione o di quello di perfezionamento della pratica a seguito di un'eventuale richiesta di integrazioni documentali.

Articolo 21 Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea non in deroga

1. Ai fini del presente Regolamento, per nuova attività rumorosa temporanea si intende un'attività che non è in corso di svolgimento all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione e che non è stata già precedentemente autorizzata nell'ubicazione e con le modalità con cui si prevede di svolgere quella oggetto dell'istanza.
2. Per attività rumorosa non in deroga si intende un'attività che non comporta il superamento dei limiti di pressione acustica previsti dal piano comunale di classificazione acustica.
3. L'autorizzazione per le attività di cui al presente articolo che si svolgano all'esterno delle aree destinate a spettacoli temporanei, è presentata esclusivamente mediante

l'apposito modello predisposto dal Comune, completo della documentazione obbligatoria in esso elencata. Per tali attività non sono previsti limiti alla loro durata.

4. Non è ammesso lo svolgimento contemporaneo di attività di cui al comma 1, qualora la distanza in linea d'aria tra le rispettive sorgenti di rumore sia inferiore a 100 metri. Tale distanza può essere derogata solo qualora all'istanza sia allegata una valutazione previsionale di impatto acustico, sottoscritta da tecnico abilitato, con la quale è dimostrato che l'attività, sommata alle altre attività già autorizzate, non comporta un superamento dei limiti di zona imposti dal piano comunale di classificazione acustica.

5. La valutazione di cui al comma precedente è redatta ai sensi dell'Allegato A alla Delibera della Giunta regionale Toscana n. 857 del 21 ottobre 2013 e corredata dalle dichiarazioni rese secondo i modelli predisposti dal Comune.

Articolo 22 Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga ordinaria

1. Le attività rumorose, di cui al comma 1 dell'Articolo 21, in deroga ordinaria sono quelle che comportano il superamento dei limiti di pressione sonora previsti dal piano comunale di classificazione acustica e/o, laddove applicabile, non rispettano il criterio differenziale e che non hanno le caratteristiche descritte alle lettere b) o c) del punto 4.2 dell'allegato 4 al Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

2. L'autorizzazione per le attività di cui al presente articolo può essere richiesta:

- a) al di fuori delle aree per spettacoli temporanei, con deroga ai limiti imposti dal piano comunale di classificazione acustica;
- b) all'interno delle aree per spettacoli temporanei, con deroga ai limiti imposti per la specifica area per spettacoli temporanei.

3. Per le autorizzazioni di cui al comma 2, i livelli sonori massimi, espressi in dB(A) e i limiti orari, sono fissati come da tabella che segue:

<i>Tipologia flusso atteso</i>	<i>N. di persone</i>	<i>Durata in ore</i>	<i>Limite in facciata Leq in dB(A)*</i>	<i>Limite in facciata LASmax in dB(A) *</i>	<i>Ora di cessazione periodo invernale*</i>	<i>Ora di cessazione periodo estivo***</i>
Concerto all'aperto	> 1000	4	95	108	24:00	02:00
	< 1000	4	85	108	24:00	02:00
Concerto al chiuso in strutture non dedicate	qualsiasi	4	70	108	24:00	02:00
Discoteche e similari all'aperto	qualsiasi	4	85	108	24:00	02:00
Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio	qualsiasi	4	70	108	24:00	02:00
* Il limite si intende misurato in facciata al recettore più disturbato per un periodo di almeno 30 minuti						
**intervallo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio;						
***intervallo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.						

4. L'autorizzazione per le attività di cui al presente articolo, che si svolgano o meno all'interno delle aree per spettacoli temporanei, è richiesta esclusivamente mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, completo della documentazione obbligatoria in esso elencata.

5. Per ogni anno, il numero massimo di giorni per cui può essere autorizzato lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è quello previsto dall'articolo 16, del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

6. Per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ordinaria, è obbligatorio il parere favorevole della Azienda USL competente, previa verifica della completezza e della correttezza della documentazione presentata.

Articolo 23 Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga semplificata

1. Per le nuove attività rumorose temporanee, così come definite dal comma 1, dell'Articolo 21, le autorizzazioni in deroga semplificata sono rilasciate sia all'interno che all'esterno delle aree per spettacoli temporanei individuate dal piano di classificazione acustica comunale, così come previsto all'articolo 4.2, dell'Allegato 4 al Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

2. Le autorizzazioni per le attività di cui al presente articolo, che si svolgano all'interno delle aree per spettacoli temporanei, sono presentate esclusivamente mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, completo della documentazione obbligatoria in esso elencata.

3. Il Comune può rilasciare autorizzazioni in deroga semplificata anche per attività svolte al di fuori delle aree individuate per gli spettacoli temporanei, nei limiti e alle condizioni previste dal punto 4.2, lettera c), dell'Allegato 4 al Regolamento regionale 2/R/2014, esclusivamente se organizzate da:

- a) organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266, iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28;
- b) pro loco di cui alla Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61;
- c) cooperative sociali come definite all'articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- d) ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
- e) associazioni o società sportive dilettantistiche in relazione ad attività ludico-motorie;

f) associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 42/2002;

g) fondazioni di cui il Comune di Gavorrano è partner istituzionale;

h) Enti pubblici.

4. L'autorizzazione in deroga semplificata per le attività di cui al presente articolo, svolte al di fuori delle aree per spettacoli temporanei, con durata complessiva superiore a tre giorni, anche non consecutivi, è presentata esclusivamente mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, completo della documentazione obbligatoria in esso elencata.

5. L'autorizzazione in deroga semplificata per le attività di cui al presente articolo, volte al di fuori delle aree per spettacoli temporanei, con durata complessiva fino a tre giorni, anche non consecutivi, è presentata esclusivamente mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, completo della documentazione obbligatoria in esso elencata.

6. Ai fini della valutazione della durata complessiva dell'attività, non è ammesso lo stralcio artificioso di eventi analoghi svolti nella stessa ubicazione e con le medesime caratteristiche da parte del medesimo proponente.

7. Il limite massimo di giorni autorizzabili per le attività di cui al presente articolo è quello previsto dall'articolo 16 del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.

Articolo 24 Autorizzazioni per attività rumorosa temporanea ricorrente

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività rumorosa temporanea ricorrente si intende un'attività rumorosa temporanea che viene svolta nel medesimo luogo e con analoghe modalità esecutive di un'altra attività già autorizzata in precedenza. Per medesimo luogo si intende la stessa posizione fisica dell'evento e per analoghe modalità esecutive si intendono quelle aventi tipologia, orientamento e caratteristiche delle sorgenti sonore sostanzialmente coincidenti con quelle dell'attività già autorizzata.

2. Indipendentemente dal fatto che si svolga all'interno o all'esterno delle aree per spettacoli temporanei, l'autorizzazione per le attività rumorose temporanee ricorrenti è richiesta esclusivamente mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, completo della documentazione obbligatoria in esso elencata. Qualora non siano intervenute modifiche rispetto all'attività precedentemente autorizzata, la documentazione può essere presentata in forma semplificata, limitandosi alla conferma delle condizioni già valutate.

Articolo 25 Cantiere edile o stradale o assimilabile

1. Per cantiere edile o stradale o assimilabile si intende quella attività rumorosa temporanea come disciplinata dagli articoli 15 e 16, comma 1, Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.
2. Le attività rumorose di cui al comma 1 sono autorizzate dal Comune, eventualmente anche in deroga ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, qualora nell'ambito dello stesso cantiere sia previsto l'uso di macchinari o impianti rumorosi.
3. Ai fini del presente articolo si definiscono i seguenti periodi:
 - a) invernale - l'intervallo compreso tra il 1° ottobre e il 31 maggio;
 - b) estivo - l'intervallo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.
4. Fatta salva l'autorizzazione in deroga per i giorni festivi, i lavori relativi ai cantieri edili, stradali e assimilabili sono consentiti nel rispetto dei seguenti orari:
 - a) dalle ore 7:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il sabato.
5. Nei cantieri è fatto divieto di eseguire lavorazioni rumorose nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.
6. Nei giorni in cui sono consentite, le attività rumorose possono essere svolte esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 19:00, con le seguenti eccezioni:
 - a) dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nei cantieri attivi in periodo invernale e ubicati in classe I di piano comunale di classificazione acustica, ovvero impattanti su recettori sensibili;
 - b) dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nei cantieri attivi in periodo estivo ed ubicati in classe I di piano comunale di classificazione acustica, ovvero impattanti su recettori sensibili, ovvero ubicati all'interno della fascia di ampiezza di 200 metri da alberghi, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, residenze turistico-alberghiere o altre attività assimilabili.
7. I lavori relativi ai cantieri edili, stradali e assimilabili svolti nelle aree extraurbane, anche fuori dagli orari di cui ai commi 4 e 6, sono consentiti previa comunicazione al Comune.
8. Per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte o che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotto, può causare danni all'opera stessa, le attività di cantiere possono essere

svolte in deroga agli orari e ai giorni di cui ai precedenti commi, previa specifica autorizzazione.

9. Per le attività di cui al comma 1, qualora non sia previsto il superamento dei limiti del piano di classificazione acustica, l'autorizzazione è richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dal Comune e con gli allegati in esso elencati.

10. Qualora sia previsto il superamento dei limiti del piano comunale di classificazione acustica e non sia previsto il rientro nei limiti di cui all'Allegato A del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, l'autorizzazione deve essere richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dal Comune e con gli allegati in esso elencati.

11. Qualora la durata dell'attività del cantiere che prevede il superamento dei limiti del piano comunale di classificazione acustica e sia previsto il rientro nei limiti di cui all'Allegato 4 al Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R sia superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, l'autorizzazione in deroga semplificata è richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dal Comune e con gli allegati in esso elencati.

12. Qualora la durata dell'attività del cantiere che prevede il superamento dei limiti del piano comunale di classificazione acustica e sia previsto di rientrare nei limiti di cui all'Allegato 4 al Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R sia minore o uguale a 5 giorni, anche non consecutivi, l'autorizzazione in deroga semplificata l'autorizzazione è richiesta attraverso l'apposito modulo predisposto dal Comune e con gli allegati in esso elencati.

Articolo 26 Modifica alle date o agli orari delle attività temporanee rumorose con autorizzazione in corso di validità

1. Possono essere richieste modifiche alle date e agli orari di svolgimento di un'attività rumorosa già autorizzata, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Non sono ammesse le richieste di modifica che interessano date successive al 31 gennaio dell'anno solare seguente a quello in cui è stata presentata la richiesta di autorizzazione originaria.

3. Qualora la modifica riguardi l'ubicazione di un'attività, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

4. Qualora la modifica riguardi l'orario di svolgimento di un'attività autorizzata in deroga ordinaria durante il periodo diurno e comporti lo spostamento, totale o parziale,

nel periodo notturno, e per tale periodo non sia già stato acquisito il parere della competente Azienda USL, deve essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

5. Non è ammesso lo spostamento di date antecedenti a quella della presentazione dell'istanza di modifica, salvo il caso in cui, in un momento comunque antecedente all'esecuzione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione abbia comunicato formalmente all'Amministrazione la mancata esecuzione dell'attività stessa.

6. Nei casi non rientranti nelle fattispecie elencate ai commi precedenti, l'Amministrazione valuta la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di modifica o per richiedere la presentazione di una nuova istanza, anche in collaborazione con la competente Azienda USL.

7. Ai fini della valutazione della richiesta di modifica, l'Amministrazione può effettuare i controlli, anche informali, che ritenga opportuni.

8. La richiesta di modifica alle date o agli orari delle attività temporanee rumorose con autorizzazione in corso di validità è presentata attraverso l'apposito modulo predisposto dal Comune e con gli allegati in esso elencati

9. La richiesta di modifica alle date o agli orari delle attività temporanee rumorose con autorizzazione in corso di validità è presentata attraverso l'apposito modulo predisposto dal Comune e con gli allegati in esso elencati.

TAB.2 ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI RICHIESTE

ATTIVITA' RUMOROSA	TIPO DI DEROGA	MODALITA' RICHIESTA	CONDIZIONI	DURATA MASSIMA	ORARI	LIMITI
CANTIERI	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA'	MOD. 7 GG PRIMA	LAVORI URGENTI	5 GG	8,00/12.00 13,00/17,00	70 EST 65 INT
CANTIERI	DEROGA SEMPLIFICATA	MOD. 15 GG PRIMA	AREE CLASSE III, IV E V	20 GG	8,00/12.00 13,00/17,00	70 EST 65 INT
SPETTACOLI TEMPORANEI	DEROGA SEMPLIFICATA	MOD. 15 GG PRIMA	AREE P.C.C.A.	60 GG ALL'ANNO	10,00/24,00	PREV P.C.C.A
SPETTACOLI TEMPORANEI	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA'	MOD. 7 GG PRIMA	AREE P.C.C.A.	7 GG	10,00/24,00	PREV P.C.C.A
SPETTACOLI TEMPORANEI	DEROGA SEMPLIFICATA	MOD. 15 GG PRIMA	ALTRE AREE	30 GG ALL'ANNO	10,00/22,00 22,00/24,00	70 60
SPETTACOLI TEMPORANEI	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA'	MOD. 7 GG PRIMA	ALTRE AREE	3 GG	10,00/22,00 22,00/24,00	70 60
ALTRE ATTIVITA'	DEROGA ORDINARIA	MOD. 30 GG PRIMA	PARERE ASL	DEROGA	DEROGA	DER.
GRANDI OPERE	AUTORIZZAZIONE GENERALE	INSIEME ALLE RICHIESTE AUTRIZZATIVE	PARERE ASL	DURATA LAVORI	8,00/12.00 13,00/17,00	DER.
	AUTORIZZAZIONE DI DETTAGLIO	INSIEME ALLE RICHIESTE AUTRIZZATIVE	PARERE ASL	FASI DI CANTIERE	8,00/12.00 13,00/17,00	DER.

Capo III. Altre attività rumorose

Articolo 27 Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano le attività rumorose che non rientrano nella definizione di attività rumorosa temporanea di cui all' Articolo 17 e che, per loro natura, modalità di svolgimento o frequenza, non sono soggette alle procedure autorizzative previste nel Capo II.
2. Le attività di cui al presente Capo devono essere esercitate nel rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità stabiliti dal Piano comunale di classificazione acustica, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della normativa tecnica vigente.
3. Restano ferme le disposizioni del Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, per quanto attiene alle attività temporanee e alle deroghe, nonché le norme in materia di tutela della salute pubblica e di prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione al rumore.
4. Per le attività disciplinate nel presente Capo, l'Amministrazione comunale può imporre prescrizioni tecniche, limitazioni orarie o misure di mitigazione acustica qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto dei limiti vigenti o per prevenire situazioni di disturbo alla popolazione.
5. Le attività rumorose non espressamente disciplinate dagli articoli successivi sono comunque soggette al rispetto dei limiti acustici vigenti e, ove necessario, alle valutazioni previsionali di impatto acustico ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana 21 ottobre 2013, n. 857 e dell'articolo 12 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89.

Articolo 28 Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, sia da parte di privati che imprese, è consentito tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Le macchine e le attrezzature utilizzate per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di emissioni acustiche e di sicurezza, con particolare riferimento alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano.

Articolo 29 Utilizzo di altoparlanti per pubblicità

1. L'uso di altoparlanti e altri dispositivi di diffusione sonora a fini di pubblicità itinerante è consentito nei giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. È vietata la pubblicità sonora nel raggio di 200 metri dai recettori sensibili, come definiti all'Articolo 4 comma 1 del presente Regolamento.
3. Fermo restando il rispetto degli orari di cui al comma 1, l'utilizzo di altoparlanti a fini di pubblicità itinerante avviene con modalità tali da non determinare il superamento dei limiti di immissione acustica vigenti nelle aree attraversate e da evitare situazioni di disturbo alla quiete pubblica,

Articolo 30 Dissuasori sonori anti volatili nei centri urbani

1. L'uso dei dissuasori sonori anti volatili è consentito dalle ore 8:00 alle ore 21:00, nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) il posizionamento del dissuasore deve avvenire a non meno di 200 metri dalla facciata dell'abitazione più vicina e con il punto di emissione sonora non deve essere orientato verso di essa;
 - b) i dissuasori devono essere utilizzati esclusivamente nella fascia 8:00-21:00, con la seguente frequenza:
 - fascia oraria: 8:00 - 13.00 e 15.00 - 21.00: cadenza di sparo massima ogni 8 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo massima ogni 15 minuti.

Articolo 31 Allarmi acustici

1. Sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno, non si applicano i limiti del presente Regolamento alle emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme, purché la durata complessiva dell'attivazione non superi i 15 minuti, comprensivi delle eventuali pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento.
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Articolo 32 Altre attività rumorose

1. Nei seguenti periodi, su tutto il territorio comunale, sono vietate le attività rumorose o potenzialmente rumorose non diversamente disciplinate nei precedenti articoli:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 20:00 alle ore 09:00;

b) nei giorni festivi.

2. Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, nelle aree ubicate in classe I del Piano comunale di classificazione acustica, nonché nelle aree che impattano su recettori sensibili ai sensi dell'Articolo 4 del presente Regolamento o ricadenti entro una fascia di 200 metri da alberghi, villaggi turistici, campeggi, agriturismi, residenze turistico-alberghiere o attività assimilabili, le attività di cui al comma 1 sono vietate per l'intera giornata del sabato e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 nei giorni feriali.

Articolo 33 Servizi di pubblica utilità

1. I servizi di pubblica utilità, quali la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e gli altri servizi indispensabili per l'igiene e la sicurezza urbana, possono operare anche in deroga alle fasce orarie di cui Articolo 32.

2. Le macchine e le attrezzature utilizzate per i servizi di pubblica utilità devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione previste dalla normativa vigente.

TAB.3 NUMERO DI SERATE E LIMITI ACUSTICI

LOCALITA' O FRAZIONE	NUMERO SERATE ATTIVITA' COMMERCIALI	NUMERO SERATE SAGRE O EVENTI	LIMITI DI EMISSIONE	
			10,00/22,00	22,00/24,00
GAVORRANO	30	20	70	60
BAGNO NORD	30	20	70	60
BAGNO SUD	30	20	70	60
CALDANA	30	20	70	60
GIUNCARICO	30	20	70	60
RAVI	30	20	70	60
FILARE	30	20	70	60
FORNI	30	20	70	60
BIVIO DI RAVI	30	20	70	60
BIVIO DI CALDANA	30	20	70	60
GRILLI	30	20	70	60
CASTELLACCIA	30	20	70	60
TEATRO DELLE ROCCE	30	60	70	60
TERRITORIO APERTO	30	20	70	60
POTASSA	30	20	70	60

Titolo V. Controlli e sistema sanzionatorio

Articolo 34 Controlli sulle immissioni di rumore

1. Di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni formalmente trasmesse, il Comune svolge controlli per la verifica della compatibilità delle emissioni e delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini, nonché al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e/o dell'Azienda USL e/o di tecnici competenti in acustica ambientale.
3. I controlli effettuati a seguito di segnalazioni formalmente trasmesse al Comune sono svolti secondo le linee guida contenute nella Delibera della Giunta regionale del 16 giugno 2014, n. 490.

Articolo 35 Sanzioni

1. Per i casi previsti dall'articolo 17, della Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, si applicano le sanzioni ivi contenute.
2. Per i casi di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Fatta eccezione per i casi disciplinati dai commi 1 e 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Comune applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro nei seguenti casi:
 - a) attività rumorose temporanee, in deroga o non in deroga ai limiti acustici del piano comunale di classificazione, svolte in assenza o in difformità dell'autorizzazione;
 - b) attività in contrasto con l'Articolo 28, con l'Articolo 29, con l'Articolo 30, con l'Articolo 31 e con l'Articolo 32 del presente Regolamento.
4. Accertato il superamento dei limiti di pressione acustica consentiti, il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino alla loro messa a norma.
5. In caso di accertata inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 4, il Comune applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro e procede alla confisca amministrativa delle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore che determinano il superamento dei limiti.

6. Per urgenti ragioni di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, ordina il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitorio parziale o totale delle attività.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 650, 659 e 660 del Codice penale.
8. Seguirà specifico Regolamento di attuazione.

Titolo VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 Abrogazioni e norme di raccordo

1. Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line, insieme alla deliberazione Consiliare di approvazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Per i procedimenti avviati anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, salvo che l'interessato richieda l'applicazione delle norme del presente Regolamento ove a lui più favorevoli.
4. Sono automaticamente recepite dal presente Regolamento le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza sulla disciplina del presente Regolamento e le norme di aggiornamento e modifica di quelle qui contenute.
5. L'applicazione della disciplina definita dal presente Regolamento garantisce in ogni caso il rispetto dei principi e della normativa di carattere generale e di settore. Per quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa in materia, dinamicamente intesa.

Articolo 37 Disposizioni di rinvio

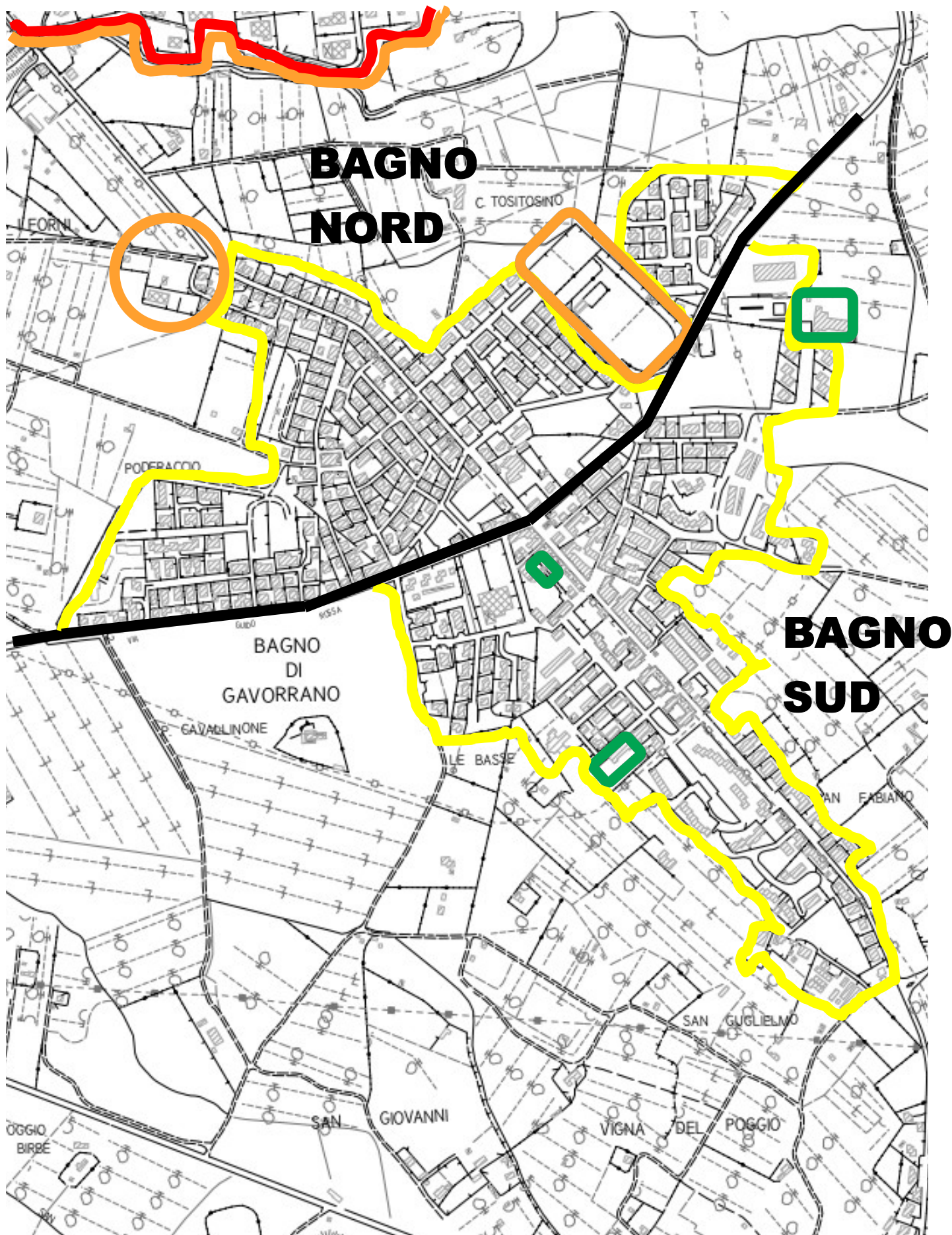
1. In applicazione del presente Regolamento, il Dirigente o il Responsabile del Settore competente approva, con proprio atto, la modulistica relativa alle istanze e alle comunicazioni previste nei precedenti articoli.

SOMMARIO

<i>Titolo I. Norme generali e classificazione acustica del territorio comunale</i>	1
Articolo 1 Ambito di applicazione	1
Articolo 2 Piano comunale di classificazione acustica.....	1
Articolo 3 Valore limite delle sorgenti sonore	2
Articolo 4 Recettori sensibili.....	2
Articolo 5 Servizi educativi per la prima infanzia.....	2
Articolo 6 Adeguamento al piano comunale di classificazione acustica.....	3
<i>Titolo II. Valutazione previsionale di impatto acustico, valutazione di impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico</i>	6
Articolo 7 Campo di applicazione della valutazione previsionale di impatto acustico	6
Articolo 8 Campo di applicazione della valutazione di impatto acustico.....	8
Articolo 9 Campo di applicazione della valutazione previsionale di clima acustico	8
Articolo 10 Indicazioni per la redazione della documentazione.....	8
Articolo 11 Presentazione e controllo della documentazione.....	9
<i>Titolo III. Requisiti acustici passivi degli edifici</i>	10
Articolo 12 Campo di applicazione e definizioni	10
Articolo 13 Indicazioni per la redazione della documentazione.....	11
Articolo 14 Controlli	11
<i>Titolo IV. Attività rumorose di carattere permanente e temporanee</i>	12
<i>Capo I. Attività rumorose di carattere permanente</i>	12
Articolo 15 Definizioni delle attività rumorose di carattere permanente	12
Articolo 16 Esercizio delle attività rumorose	12
<i>Capo II. Attività rumorose temporanee</i>	13
Articolo 17 Definizioni delle attività rumorose temporanee	13
Articolo 18 Autorizzazione all'esecuzione di attività rumorose temporanee.....	13
Articolo 19 Aree destinate a spettacoli temporanei	13
Articolo 20 Modalità di rilascio delle autorizzazioni	14
Articolo 21 Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea non in deroga.....	14
Articolo 22 Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga ordinaria	15
Articolo 23 Autorizzazioni per nuova attività rumorosa temporanea in deroga semplificata	16
Articolo 24 Autorizzazioni per attività rumorosa temporanea ricorrente.....	17
Articolo 25 Cantiere edile o stradale o assimilabile	18
Articolo 26 Modifica alle date o agli orari delle attività temporanee rumorose con autorizzazione in corso di validità	19
<i>Capo III. Altre attività rumorose</i>	21
Articolo 27 Disposizioni generali.....	21
Articolo 28 Macchine da giardino	21
Articolo 29 Utilizzo di altoparlanti per pubblicità.....	22
Articolo 30 Dissuasori sonori anti volatili.....	22
Articolo 31 Allarmi acustici	22
Articolo 32 Altre attività rumorose	22
Articolo 33 Servizi di pubblica utilità	23

<i>Titolo V. Controlli e sistema sanzionatorio.....</i>	<i>24</i>
Articolo 34 Controlli sulle immissioni di rumore	24
Articolo 35 Sanzioni.....	24
<i>Titolo VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</i>	<i>26</i>
Articolo 36 Abrogazioni e norme di raccordo.....	26
Articolo 37 Disposizioni di rinvio	26

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA BAGNO DI GAVORRANO



LEGENDA

 II CLASSE

 IV CLASSE

 III CLASSE

 V CLASSE